

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2018, N. 3

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema dell'autonomie locali della Sardegna)

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016
(Procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale)

1. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è sostituita dalla seguente:

"h) la Giunta regionale, entro il 30 giugno 2018, approva il piano di riordino."

Art. 2

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2016 (Organi di revisione legale dei conti)

1. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34)."

Art. 3

Assunzioni di personale da parte delle province e della città metropolitana di Cagliari

1. Fermi restando gli effetti derivanti dall'attuazione dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016, nell'anno 2018 le Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna e la città metropolitana di Cagliari possono procedere, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Se le spese del personale sono superiori al predetto limite, la percentuale assunzionale stabilita al primo periodo è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di trasferimento di cui all'articolo 70, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2016.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).